

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.*

Bari, 4.4.79

IL PRESIDENTE

Prot. n. 8 / 1527

Ill.mo Sig. PRESIDENTE

Consiglio Regionale


S E D E

Oggetto: Inquadramento nel ruolo regionale del personale dei centri di assistenza tecnica -

Allegata alla presente si trasmette copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato da questa Commissione nella seduta del 9.3.79 e sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 22.3.79.



(Giuseppe Colonna)



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali, Personale e strutture Uffici
Adunata Locale Urbani e Rurali - Rapporti con la C. E. E.

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE
PROVENIENTE DAI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

RELATORE: Giuseppe COLONNA

IL PRESIDENTE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

La legge che sottoponiamo oggi alla attenzione di questa Assemblea trae la sua origine dalla legge regionale 3 marzo 1978 n° 15 concernente la "Attuazione delle direttive CEE per la riforma della agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate".

Tale legge n°15 del '78 disciplina le disposizioni fissate con le leggi statali n°153 del 9 maggio 1975 e n° 352 del 10 maggio 1976.

In particolare la su richiamata legge regionale n°15/78 al titolo IV, con gli articoli 23 - 24 - 25, fissa le modalità per la informazione socio-economica, disponendo l'istituzione presso l'Assessorato all'Agricoltura di un apposito servizio per lo sviluppo agricolo e l'informazione socio-economica. Tale servizio, precisa l'art. 24, si avvarrà anche dell'opera del personale dipendente dei Centri di Assistenza Tecnica. Lo stesso articolo 24 stabilisce che detto personale verrà assunto a domanda nel ruolo organico del personale della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla Legge 18 del 25/3/74 con successivo provvedimento legislativo.

Questo edierne è appunto il provvedimento legislativo per l'inquadramento di quel personale dei Centri di Assistenza Tecnica che a suo tempo inoltrarono domanda di inquadramento.

Con la presente legge vengono disciplinate le modalità di inquadramento, viene variato l'Organico complessivo del personale regionale che aumenta, così come specificato all'art. 3, di 67 unità distinte per i vari livelli, e vengono equiparate le qualifiche attualmente possedute con i corrispondenti livelli regionali.

Il presente disegno di Legge ha trovato la unanimità dei consensi nella competente commissione, e ci auguriamo che trovi l'approvazione di questo Consiglio.

(Giuseppe Colonna)

G. Colonna

LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1978, n. 15- INQUADRAMENTO
NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA -

Art. 1

Il personale in servizio o assegnato ai Centri di Assistenza Tecnica alla data di pubblicazione della presente legge, che ha presentato domanda nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 24 della L.R. 3 marzo 1978 n.15, è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

Il livello funzionale e retributivo di inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base alla allegata tabella A di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.

La decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25 marzo 1978.

ART. 2°

Al personale di cui al precedente articolo sono applicate le norme dei titoli VI - VII - VIII - IX - X, nonché dell'art. 92 della l.r. 18/74.

am.

Qualora, dopo la ricostruzione della carriera effettuata ai sensi dell'art. 92, il trattamento economico in godimento risulti superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale, la differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

ART. 3°

Per effetto dell'inquadramento del personale di cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella tabella A) della l.r. ~~18/00~~ ^{18/25/3/74}, viene modificata ed aumentata di n.67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:

7°	liv.	n. 13
6°	"	" 10
5°	"	" 42
4°	"	" 1
3°	"	" <u>1</u>
Totale;.....		n. <u>67</u>

ART. 4°

Ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza il personale inquadrato é iscritto rispettivamente alla C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.D.P., dalla data di decorrenza dell'inquadramento.

E' fatto salvo, comunque, il diritto del dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui il personale inquadrato non opti per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25/3/78 - 31/12/78.

manuscript

st

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto nel Cap. n.195 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 "Spese di funzionamento dei CAT in agricoltura" che reca una previsione di £.1.000.000.000=.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio per il 1979, la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi della legge n.5 del 19 gennaio 1979 a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge, nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al 1° comma, utilizzando le disponibilità del suddetto cap.195, esercitato provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale.-

REGIONE PUGLIA

TABELLA A)

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DI PROVENIENZA CON I LIVELLI FUNZIONALI DEL RUOLO REGIONALE

Livello funz. del ruolo reg.	Qualifiche del personale Ente di Sviluppo Irrigazione	Qualifiche del personale Consorzi di Bonifica C.C.N.L.del 25/3/76
7° liv.funz.	Agronomo Capo, Agronomo superiore	6^ fascia liv. 1° e 2°
6° " "	Agronomo, Consigliere	6^ " " 3° e 4°
5° " "	Perito agrario capo, Perito Agrario, Geometra Principale, Segretario amministrativo	5^ " " 1°, 2°, 3°, 4°
4° " "	Disegnatore, Applicato	4^ " " 1°, 2°, 3°, 4°
3° " "	Autista, Fattorino	3^ " "

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Commissione Consiliare
 deliberante il 18.2.79